

DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 - EMERGENZA COVID-19

GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020 - Entrata in vigore: 17/03/2020

MISURE PER IL PERSONALE DIPENDENTE

DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

(SCUOLE STATALI E PARITARIE, IEFP, AFAM, ITS, UNIVERSITÀ)

Il documento riepiloga le principali disposizioni di interesse contenute nel decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020.

Articolo 23

(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19)

A causa della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole:

- è previsto uno specifico congedo per un massimo di 15 giorni (continuativo o frazionato) per i figli di età non superiore a 12 anni; durante tali assenze è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione;
- i congedi parentali, fruiti durante questo periodo di sospensione, sono convertiti nel congedo di cui in precedenza;
- i giorni di congedo sono riconosciuti alternativamente ad entrambi i genitori per un totale complessivo di 15 giorni;
- il limite di età dei 12 anni non si applica nel caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. 104/1992;
- ai fini previdenziali i giorni di congedo sono coperti da contribuzione figurativa;
- nel caso di figli dai 12 ai 16 anni, a certe condizioni, è possibile astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle attività didattiche senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Articolo 24

(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992 n. 104)

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessivi dodici giorni usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Articolo 25

(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19)

A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 23.

Il congedo e l'indennità di cui al primo periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

Articolo 33

(Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL)

Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.

Articolo 34

(Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale)

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL è sospeso di diritto.

Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione.

Articolo 63

“Premio ai lavoratori dipendenti” (pubblico e privato)

Ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro che, nel mese di marzo, avranno lavorato presso la propria sede di servizio, spetterà un premio di 100 euro; tale premio non concorrerà alla formazione del reddito imponibile e sarà rapportato ai giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro in detto mese.

Articolo 77

- “Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici”

Stanziamiento di 43,5 milioni di euro nel 2020 per consentire alle scuole statali e a quelle paritarie pubbliche di acquistare materiali per la disinfezione dei locali nonché dispositivi di protezione ed igiene personale.

Articolo 87

Misure straordinarie in materia di lavoro agile (settore pubblico)

“Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della

prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3."

Il personale in servizio deve essere collocato in lavoro agile, che diventa la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa in tutte le pubbliche amministrazioni.

La presenza del personale deve essere limitata e solo per assicurare quelle attività che sono ritenute indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro.

Per l'attivazione si prescinde dagli articoli da 18 a 23 della legge n. 81/2017 e quindi, per l'emergenza:

- non ci sono limiti di personale;
- non è necessario stipulare alcun un accordo scritto;
- è possibile utilizzare strumenti informatici nella disponibilità del dipendente.

Nelle ipotesi in cui non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni utilizzano i seguenti strumenti nel rispetto della contrattazione collettiva:

- ferie pregresse (ferie non godute nel 2019);
- congedo;
- ore accantonate nella banca delle ore;
- rotazione del personale e altri istituti analoghi;

Qualora sia «impossibile» l'attivazione del lavoro agile e siano stati esperiti gli strumenti dell'elenco di cui sopra, le amministrazioni possono, motivatamente, esentare dal servizio il personale dipendente. il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge. Per i dipendenti pubblici che ancora godono del congedo straordinario di cui all'articolo 37 dpr n. 3/1957, i periodi di esenzione dal servizio non sono computati nel limite dei 45 giorni previsti dall'art. 37.

Articolo 88

(Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura)

A seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.

Articolo 100

“Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca”

È istituito per l'anno 2020 il “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca” con una dotazione pari a 50 milioni di euro da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 101

(Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica)

In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020. E' conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.

Articolo- 120

“Piattaforme per la didattica a distanza”

Stanziamiento di risorse (euro 85 milioni per l'anno 2020) nell'ambito del Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale per consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza anche mettendo a disposizione degli studenti dispositivi digitali individuali per la relativa fruizione, ovvero per potenziare gli strumenti digitali già in uso alle medesime istituzioni scolastiche.

Comma 4:

“Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le predette istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.”

Articolo 121

“Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari”

Per favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche per l'emergenza sanitaria, il Ministero dell'istruzione assegna alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all'andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le scuole statali stipulano contratti a tempo determinato al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, nel limite delle risorse assegnate, per potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia.